



Sentenza n. 139 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale Daddabbo

Presidente

Carlo Picuno

Consigliere, relatore

Andrea Costa

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.37473 promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti di

MONTE Cosimo, C.F.: MNTCSM69T26A662W, nato a Bari il 26.12.1969 e residente in Bitonto alla Strada Provinciale 231 km 73,600 rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Sanseverino (C.F. SNSTRS72H70F262R) P.E.C. teresasanse@pec.giuffre.it e studio in Modugno (BA) alla via Roma n. 44, e Michele D’Amato (C.F. DMTMHL67M01A662J), con domicilio digitale eletto alla P.E.C. damato.michele@avvocatibari.legalmail.it ed in Bitetto (BA) alla via Beato Giacomo civico 53;

Visto l'atto di citazione depositato in data 14 novembre 2023 presso la
Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024 - relatore il consigliere Carlo Picuno e segretario del collegio il dr. Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero

	nella persona del Sost. Procuratore Generale dott. Pierlorenzo Campa e gli	
	avvocati Teresa Sanseverino e Michele D'Amato per il convenuto.	
	FATTO	
	1.Con atto di citazione depositato in data 14 novembre 2024, la Procura	
	regionale ha agito in giudizio nei confronti del convenuto Cosimo Monte poiché	
	questi, titolare dell'omonima ditta esercente l'attività agricola costituita il	
	10.3.2010 e con sede in Bitonto, dall'anno 2010 al 2018 per il tramite del CAA	
	AIPO — BARI — e, nell'anno 2019 per il tramite del CAA CIA — BARI — ha	
	presentato all'Organismo pagatore AGEA le Domande Uniche di Pagamento	
	meglio specificate in atti percependo contributi comunitari per un totale di euro	
	44.478,24 al medesimo corrisposti, in varie tranches nel periodo 10.12.2010 -	
	24.06.2020. In particolare, le suddette erogazioni sono avvenute ai sensi del	
	regolamento CE n. 73/2009, che ha modificato il regime degli aiuti comunitari	
	all'agricoltura introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di	
	produzione (disaccoppiamento) e soggetto al rispetto di determinate norme di	
	condizionalità (in materia di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,	
	ambiente e benessere degli animali): pertanto all'agricoltore viene erogato un	
	incentivo economico legato all'estensione della superficie aziendale	
	complessivamente destinata ad attività agricola.	
	Evidenzia l'attore pubblico che, ai fini dell'ottenimento del beneficio, non è	
	sufficiente che l'interessato affermi di avere la materiale disponibilità dei terreni	
	occorrendo che dimostri che detta disponibilità scaturisca da uno dei previsti	
	titoli giuridici idonei a farla conseguire – segnatamente proprietà, affitto,	
	mezzadria, comodato ed usufrutto.	
	Relativamente agli adempimenti specifici per le domande PAC seminativi, la	
	2	

	circolare AGEA del 24 aprile 2001 ha previsto che, qualora il produttore che	
	presenta domanda sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le	
	certificazioni catastali di cui al comma 1, deve comprovare il titolo di	
	conduzione dei terreni in questione, fornendo copia autentica del titolo	
	regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.	
	Nell'ipotesi in cui il produttore, che sottoscriva la domanda, non sia in	
	condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di	
	conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre	
	autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante, con impegno ad	
	assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998; tale autocertificazione deve	
	attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli	
	estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio e fine del contratto, la	
	superficie oggetto del contratto, specificando, sotto la propria responsabilità, il	
	titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere	
	all'autocertificazione.	
	Riferisce la Procura regionale che l'attività investigativa posta in essere dal	
	Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare - Reparto Tutela	
	Agroalimentare di Salerno e compendiata nella Cnr. n. 31/7 di prot. 2020 del	
	29.06.2020 a carico di Monte Cosimo ha consentito di scoprire che l'odierno	
	convenuto ha simulato la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa,	
	predisponendo e presentando all'ente erogatore documentazione in parte non	
	corrispondente al vero, allo scopo di dimostrare fittiziamente di avere la	
	disponibilità dei terreni. Infatti nelle visure catastali relative alle 32 particelle	
	associate alla domanda di contribuzione per l'arco temporale 2010/2019 Monte	
	Cosimo viene indicato quale comproprietario (per 1/12), unitamente a MONTE	
	3	

	Arcangelo (per 1/12), MONTE Francesco (per 1/12), MONTE Vincenzo (per	
	1/12) e SIFANNO Maria (per 8/12) - tutte particelle relative a fondi in	
	comproprietà con i germani Vincenzo, Arcangelo e Francesco ricevuti per	
	successione ereditaria di Maria Sifanno deceduta il 27.05.2009 - mentre il	
	terreno ubicato in Bitonto, al foglio 36 p.lla 709 risulta intestato al Comune di	
	Bitonto dal 25.07.2007: all'esito dell'indagine svolta è emerso che l'inserimento	
	dei fondi agricoli nel fascicolo aziendale è stato eseguito attraverso l'esibizione	
	al CAA di riferimento di autocertificazioni riportanti sottoscrizioni non	
	corrispondenti al vero dei fratelli coeredi, Monte Vincenzo e Monte Arcangelo	
	con cui i predetti avrebbero autorizzato Monte Cosimo alla conduzione in via	
	esclusiva dei fondi ereditati; con altra dichiarazione non corrispondente al vero	
	i fratelli avrebbero ceduto i titoli dell'integrazione di loro spettanza in favore di	
	Monte Cosimo. Per tali dichiarazioni e sottoscrizioni non corrispondenti al vero	
	Monte Cosimo è stato denunciato alle autorità penali per truffa e presso la	
	Procura della Repubblica di Bari è stato aperto il procedimento penale n.	
	7888/19/21 R.G.N.R./Mod 21.	
	Più nello specifico è emerso che le “Schede di Validazione” che certificano la	
	consistenza aziendale e illustrano la situazione aziendale sotto il profilo delle	
	conduzioni (in comodato gratuito, di proprietà, in affitto) e degli usi del suolo	
	(pascoli, boschi, seminativi, ecc.) per ciascuna delle campagne dal 2010 al 2019	
	fanno riferimento il titolo di conduzione avente prot.	
	AGEA.CAA3559.2010.0002765 che richiama n. 32 particelle catastali	
	relativamente alle quali:	
	a) il terreno ubicato in Bitonto, al foglio 36 p.lla 709, risulta intestato al Comune	
	di Bitonto a far data dal 25.07.2007 e, dalle verifiche svolte dai militari operanti	

	presso il Comune di Bitonto, è emerso che Monte Cosimo aveva dichiarato in	
	modo illegittimo in quanto mai autorizzato dall'Ente proprietario, la conduzione	
	del terreno in questione dal 2010 al 2019;	
	b) in relazione ai terreni identificati dalle restanti particelle catastali sono state	
	reperate 3 “Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” a nome e firma di	
	Monte Vincenzo, Monte Arcangelo e Monte Francesco tutte datate 28.04.2010	
	(recante scritto a mano il prot. AGEACAA3559.2010.0002842), con le quali i	
	medesimi dichiarano di dare il consenso alla conduzione dei terreni ivi indicati	
	in favore di Monte Cosimo a partire dal 01.09.2009, ed una “Dichiarazione	
	sostitutiva di atto di notorietà”, (recante scritto a mano il prot.	
	AGEACAA3559.2010.0002842) a firma di Monte Cosimo, con la quale	
	quest'ultimo dichiara di condurre e di aver ottenuto il consenso alla conduzione	
	da parte dei fratelli Monte Vincenzo, Arcangelo e Francesco dei terreni ivi	
	indicati a far data 28.05.2009. Ad avviso dell’Attore pubblico tali dichiarazioni	
	devono considerarsi non corrispondenti al vero, in base al contenuto della	
	segnalazione nonché in base alle dichiarazioni testimoniali rese ex art. 351	
	c.p.p. dai fratelli Arcangelo, Vincenzo e Francesco Monte. Inoltre, le stesse non	
	risultano inserite nelle schede di validazione relative alle annualità in esame	
	(dal 2010 al 2019) quali titoli giustificativi per la conduzione dei terreni ivi	
	indicati.	
	Individuando nella descritta vicenda una fattispecie di danno erariale ascrivibile	
	a titolo doloso nei confronti del convenuto, l’attore pubblico notificava invito a	
	dedurre contestando a Monte Cosimo il danno erariale costituito dall’illecita	
	percezione delle descritte provvidenze pubbliche in assenza di valido titolo di	
	conduzione degli immobili: tuttavia, le argomentazioni fornite in sede deduttiva	

	dal Monte non sono state ritenute sufficienti ed il Requirente pubblico ha	
	depositato atto di citazione contestando al convenuto, a titolo di dolo, le	
	condotte ritenute causative dell'illecita percezione delle suddette erogazioni.	
	2. Il convenuto Monte si è costituito evidenziando quanto segue:	
	a) l'odierno giudizio erariale muove da una denuncia sporta da due dei tre	
	fratelli Monte - Arcangelo e Vincenzo – nei confronti del convenuto Cosimo	
	Monte e <i>“si inserisce in un quadro alquanto complesso dei rapporti</i>	
	<i>intercorrenti tra parenti con vicende giudiziarie “”opache”</i> , così come	
	constatato dalla sezione Gip-Gup del Tribunale di Bari nell'ambito del p.p.	
	n.12316/19 RGNR nel decreto di archiviazione di altra denuncia sporta sempre	
	da Monte Arcangelo per apocrifia della propria firma cui è conseguita denuncia	
	per calunnia nei confronti di costui; sono poi intercorse altre reciproche denunce	
	penali tra cui quella sporta da Cosimo Monte contro la moglie di Arcangelo	
	Monte sig.ra L. A., e la sig.ra M. M. figlia di Vincenzo Monte per avere chiesto	
	l'aiuto PAC su terreni ancora condotti dal denunciante, corrispondenti a quelli	
	dell'odierno giudizio. La diatriba familiare si dipana dal procedimento penale	
	RGNR 1022/20 del Tribunale di Bari instauratosi a seguito dalla denuncia di	
	Monte Cosimo, nel quale erano coinvolti Monte Arcangelo, poi condannato con	
	rito abbreviato alla reclusione di tre anni e pena accessoria dell'interdizione di	
	dieci anni ad esercitare attività commerciale ed uffici direttivi in qualsiasi	
	impresa: evidenzia pertanto che l'odierno giudizio si inserisce nell'ampio	
	quadro accusatorio familiare, e che matura a titolo ritorsivo;	
	b) AGEA acquisiva per la validazione dell'aiuto l'autocertificazione del solo	
	coltivatore Monte Cosimo, al protocollo AGEA CAA 3559 2010 000 2842,	
	perché in ragione della circolare n.35 del 24.04.01 tale dichiarazione era	

	sufficiente per validare la richiesta di aiuto alla produzione sotto l’aspetto del	
	titolo di Conduzione agricola. La asserita falsità della suddetta dichiarazione	
	discenderebbe dalle dichiarazioni rilasciate nel corso del 2020 alla p.g. dai tre	
	fratelli Arcangelo, Vincenzo e Francesco: tuttavia in quella sede Monte	
	Francesco ha affermato che non aveva alcuna obiezione al fatto che i terreni	
	fossero condotti dal fratello Cosimo mentre Monte Vincenzo ha affermato che	
	il fratello Cosimo occupava i suddetti terreni e ne impediva l’ingresso ai fratelli.	
	Anche da tali affermazioni risulta che il convenuto detenesse legittimamente e	
	coltivasse i terreni in oggetto, avendo pieno diritto alle provvidenze pubbliche	
	erogate;	
	c) sulla circostanza che la particella 709 fosse di proprietà del Comune di	
	Bitonto afferma di non averne mai avuto consapevolezza anche perché sia nella	
	autocertificazione rilasciata al Comune che tra le visure catastali depositate e	
	protocollate la particella contestata non risulta menzionata. Evidenzia che	
	comunque l’erogazione dell’aiuto dipendeva dal numero di titoli, e l’esigua	
	estensione della particella 709 di circa 1700 mq non implicava variazioni in	
	termini di contributo;	
	d) non sussiste l’elemento soggettivo del dolo contestato dalla Procura: non	
	risulta attuata una condotta volontaria diretta a ledere l’Erario, ovvero a sottrarre	
	fraudolentemente fondi pubblici in quanto di fatto la conduzione agricola dei	
	terreni oggetto di controversia era esercitata da Monte Cosimo che ha osservato	
	tutte le formalità previste dalla legge secondo le indicazioni dell’ufficio di	
	Bitonto preposto alla presentazione delle domande Pac il quale ultimo acquisiva	
	tutta la relativa documentazione, protocollandola.	
	Per cui non solo aveva detenuto legittimamente i terreni, ma anche li aveva resi	
	7	

	produttivi ed aveva istruito negli anni le relative pratiche amministrative. Né	
	peraltro risulta formulata alcuna contestazione sotto il profilo della violazione	
	di prassi e regole amministrative a titolo di colpa grave;	
	e) in via subordinata eccepisce la prescrizione quinquennale con riferimento	
	alle annualità che vanno dal 2010 al 2018.	
	Formula, pertanto, in via principale richiesta di assoluzione per difetto assoluto	
	di prova e vittoria di spese.	
	3.All’udienza odierna le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1.Viene in decisione avanti a questo Collegio la domanda proposta dalla	
	Procura regionale, volta all’accertamento della sussistenza di una fattispecie di	
	responsabilità amministrativo-contabile in capo al convenuto Monte Cosimo	
	conseguente all’illecita percezione di contributi comunitari per un totale di euro	
	44.478,24 ottenuti in conseguenza della falsa rappresentazione afferente alla	
	effettiva disponibilità e conduzione dei terreni detenuti in comproprietà con i	
	tre fratelli Monte Arcangelo, Vincenzo e Francesco.	
	2. Va premesso che la materia degli aiuti comunitari in campo agricolo è	
	disciplinata, tra l’altro, dal Reg CE n. 1251/1999, cui ha fatto seguito il	
	regolamento CE n. 1782/2003, poi sostituito dal regolamento CE n. 73/2009,	
	che ha modificato il regime degli aiuti comunitari all’agricoltura introducendo	
	un pagamento unico svincolato dall’obbligo di produzione (disaccoppiamento);	
	all’agricoltore viene, così, erogato un incentivo economico legato all’estensione	
	della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per	
	la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni	
	8	

	agronomiche e ambientali dettate dalla Commissione europea (principio della	
	condizionalità). Questo regime di pagamento avviene per le aziende agricole	
	sotto forma di “titoli individuali”, che sono assegnati sulla base della media	
	degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio considerato	
	quale termine di riferimento.	
	Ai fini del conseguimento dell’aiuto comunitario, l’aspirante deve poi	
	presentare ogni anno una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica di	
	Pagamento (DUP), mediante la quale ha la possibilità di accedere a uno o a tutti	
	i regimi di sostegno previsti: pertanto egli deve vantare la legittima disponibilità	
	dei terreni derivante da uno dei titoli espressamente presi in considerazione	
	dalla disciplina di riferimento.	
	3. Tenendo conto, quindi, delle sopra richiamate premesse normative e di	
	quanto riportato in sede di indagine dall’Arma dei Carabinieri, il collegio reputa	
	che, in aderenza ai principi espressi dalle norme di diritto sostanziale	
	concernenti il riparto dell’onere probatorio (artt. 2697-2698 c.c.), la Procura non	
	abbia fornito la prova del danno di cui si chiede il risarcimento.	
	Deve infatti osservarsi che la asserita falsità delle firme apposte sulle	
	“Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” datate 28.04.2010 a nome e firma	
	di Monte Vincenzo, Monte Arcangelo e Monte Francesco risulta non solo priva	
	di accertamento in sede giudiziale – attraverso un procedimento di querela di	
	falso non risultante agli atti – ma, anche tenendo conto delle dichiarazioni	
	rilasciate alla p.g., oggettivamente inidonee a costituire valido supporto	
	probatorio in relazione alla contestata illecita percezione dei finanziamenti	
	pubblici in oggetto a causa della contraddittorietà delle affermazioni rilasciate	
	dai fratelli comproprietari.	
	9	

	Emblematico risulta sul punto il fatto che il solo Monte Arcangelo aveva	
	escluso che il convenuto avesse condotto i terreni, contrariamente a quanto	
	invece, dichiarato dagli altri due fratelli. Pertanto, appare verosimile che l'unica	
	affermazione sostenuta in tal senso da parte di Monte Arcangelo fosse fondata	
	su motivazioni personali e dettata da finalità ultronee. Va inoltre aggiunto che	
	inverosimile appare la circostanza che – a distanza di ben dieci anni – i fratelli	
	Monte avessero deciso di disconoscere le firme apposte, ben potendosi	
	ipotizzare che l'apposizione delle firme fosse ormai stata obliata nel tempo, né	
	risulta che, nel corso di ben dieci anni, fossero state sollevate eccezioni o	
	contestazioni al convenuto in ordine alla conduzione dei terreni da parte dei	
	fratelli: tale circostanza fattuale rende del tutto plausibile che i fratelli Monte	
	– attraverso il tardivo disconoscimento dell'apposizione delle proprie firme	
	sulle indicate dichiarazioni – mediante le denunce presentate contro il	
	convenuto, perseguissero la finalità di danneggiare il fratello Cosimo per	
	contrastanti personali.	
	In conclusione, la conduzione dei terreni da parte del convenuto è conseguita	
	ad un legittimo titolo di comproprietà e la asserita falsità dell'autodichiarazione	
	rilasciata dai comproprietari non risulta provata, fatto questo che rende del tutto	
	lecita l'erogazione dei contributi ottenuta ai sensi del regolamento CE n.	
	73/2009.	
	Circa l'inserimento del terreno di proprietà del Comune di Bitonto di cui al	
	foglio 36 – particella n. 709 – nelle schede di validazione AGEA - risulta	
	verosimile il fatto che il convenuto fosse inconsapevole di tale circostanza:	
	emerge infatti dagli atti che sia nella autocertificazione attestante la conduzione	
	dei terreni sia tra le visure catastali depositate e protocollate presso l'AGEA la	
	10	

particella contestata non risulta menzionata desumendosi da tanto la
verificazione di un errore non riconducibile alla personale responsabilità del
Monte.

Le superiori considerazioni assorbono l'eccezione di prescrizione formulata dal
convenuto.

5. Consegue alle osservazioni sin qui esposte l'assoluzione del convenuto Monte per difetto di prova in ordine all'illecita percezione dei contributi europei, con ogni conseguenza in relazione al regime delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37473, rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, assolve Monte Cosimo. Liquidata a favore del medesimo le spese di lite in misura di € 2.200,00 oltre spese in misura del 10%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il relatore-estensore

Il Presidente

Carlo Picuno

Pasquale Daddabbo

Depositata il 28/6/2024

Il Funzionario

Francesco Gisotti